

COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA

Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI
E DI POLIZIA MORTUARIA**

Data: MARZO 2019

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del R.D. n° 1265 del 27/07/1934 e al D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, delle LL.RR. n° 22 del 18/11/2003, e n° 6 del 08/02/2005, del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii..⁽¹⁾

(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedire la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
- colombario o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*

- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiuridiche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme individuate dagli artt. 31, 112, 113, 113 bis, 114 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ATS.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii..
4. Spettano ai responsabili dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii., tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 112 e 113 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii. le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico.
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del comune, nei casi specificati dall'**art. 20**, con esclusione del trasporto salme per lo svolgimento del periodo di osservazione dal luogo del decesso alle destinazioni indicate all'art. 41 comma V del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii. che resta a carico dei familiari richiedenti;
 - e) la deposizione delle ossa o ceneri in ossario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo **art. 17**, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tariffe cimiteriali allegata al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'**art. 116**, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio tributi e presso il cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. n° 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ed ii..

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

ARTICOLO 6

Dichiarazione di morte

La dichiarazione/denuncia di morte è fatta ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n° 396 del 03/11/2000 ⁽¹⁾, con le indicazioni previste dall'art. 73 dello stesso D.P.R. e dall'art. 40 del R.R. n° 6 del 09/11/2004. L'art. 39 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 ⁽²⁾ prevede il trasporto della salma, prima della visita necroscopica, quando il medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, compili l'attestazione con apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale e il trasporto deve avvenire nelle condizioni previste dal **comma II** dello stesso articolo. Il defunto può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, essere inumato, tumulato o cremato, solo dopo che sia stato rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile il permesso di seppellimento o l'autorizzazione alla cremazione.

(1) D.P.R. n° 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Art. 72 – Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma I, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73."

"Art. 73 – Atto di morte

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.

2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

(2) Regolamento regionale n° 6/2004 - "Art. 39 – Trasporto di salme

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4 della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.

2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma I:

a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;

b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma III."

ARTICOLO 7

Modalità e periodo di osservazione

Le modalità di osservazione sono regolate dall'art. 4 della L.R. n° 22 del 18/12/2003 ⁽¹⁾, e dagli artt. 40 e 41 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii. ⁽²⁾.

(1) Legge regionale n° 22/2003 - "Art. 4 – Osservazione e trattamenti sul cadavere

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 8, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, sito anche in altro comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigenicità, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

6. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato.

7. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

(2) Regolamento Regionale n° 6/2004 – “Art. 40 – Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.

3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

6. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:

a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;

b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;

c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.”

(2) Regolamento Regionale n° 6/2004 – “Art. 41 – Periodo e depositi di osservazione

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

4. Il deposito delle salme di cui al comma III, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

a) alla sala del commiato;

b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;

c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;

d) all'abitazione propria o dei familiari.

6. I trasporti di cui al comma V sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.

7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l' utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il periodo di osservazione.

8. Le gestioni di cui al comma IV, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall' entrata in vigore del regolamento medesimo.”

ARTICOLO 8

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. (art. 4 commi V e VI della L.R. n° 22 del 18/11/2003).

Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii..

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'art. 4 comma II lettera c) o, infine, dall'autorità giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n° 185 del 13/02/1964.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 9

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di polizia mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Agenzia di Tutela della Salute con le modalità indicate nel precisato articolo.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 10

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.

2. I risultati devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'ATS per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 11

Rilascio cadaveri a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il responsabile delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.
4. Agli istituti universitari il competente servizio della Agenzia della Tutela della Salute può autorizzare con le modalità di cui all'art. 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 12

Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla L. n° 644 del 02/12/1975, modificata dalla L. n° 198 del 13/07/1990, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n° 409 del 16/06/1977.

ARTICOLO 13

Autopsie e trattamenti conservativi

1. Presso il cimitero è ubicata una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'art. 66 D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a cadaveri di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.
2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 10. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ATS o dell'amministrazione che li richiede. (art. 43 comma II del R.R.).
3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio dell'ATS.
4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, solo nei casi di trasporto di cadavere all'estero qualora previsto dall'ordinamento del Paese estero o ad esclusivo giudizio del medico necroscopo, qualora i tempi e le modalità di trasporto ne indichino l'esigenza, ed è effettuato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8, 9, 10 dello stesso D.P.R..
6. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive. (art. 46 comma IV del R.R.).

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 14

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo **art. 16**. E' però consentita l' inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, come indicato al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità n° 10 del 31/07/1998.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ATS detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 15

Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii.. ⁽¹⁾
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

(1) "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (), con il quale dichiara che:*

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione, l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere."

() Allegato 4 alla Delibera G.R. n. 20278/2005*

ARTICOLO 16

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti ⁽¹⁾

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii.. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. ⁽¹⁾

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, (Regolamento di Polizia Mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
- qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensione anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
- le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in 20 ed assicurato con idoneo mastice;
- il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di cm. 40 in 40;
- le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
- è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse;
- ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;
- sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
 - le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare;
 - lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo;
 - lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.
- Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra;
- il fondo della cassa deve essere forato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
 - il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;
 - nel caso in cui il coperchio dia costituiti da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza nelle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
 - il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di cm. 20 in 20. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di cm. 20 in 20 ed assicurato con mastice idoneo;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km. 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

– si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai km. 100:

– è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;

e) per cremazione:

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i km. 100 dal Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a mm. 0,660, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ATS, o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIOIU, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

– *il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della casa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;*

– *per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.*

ARTICOLO 17

Fornitura di feretri - Feretri gratuiti

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'**art. 16 comma I, lettera a) e lettera e)** per cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali

comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di cadaveri di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex art. 433 del Codice Civile.

4. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati al nati morti, mentre la fornitura di cassetine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

ARTICOLO 18

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 19

Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. I familiari del defunto o loro delegati dovranno concordare anticipatamente con gli organi comunali (ufficio di polizia municipale e ufficio tributi) la data, l'orario e il percorso del trasporto funebre. Tale richiesta deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio tributi.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931, comprende di regola: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se il cadavere non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento del cadavere fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. Il cadavere deve restare in ogni caso nel carro funebre.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.
5. Il competente Servizio dell'ATS vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.
6. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente **art. 16**.
Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
7. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio ⁽¹⁾.
8. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'**art. 14** deve restare in consegna al vettore.

(1) Art. 6 c. 3 L.R. Lombardia: "L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie"

ARTICOLO 20

Trasporti gratuiti

1. I trasporti funebri sono gratuiti per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose, per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'**art. 17, commi III e IV**.
2. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell'ambito del territorio comunale su chiamata della Pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato), il Comune provvederà a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale del cimitero identificato come deposito di osservazione o se è il caso all'obitorio.
3. Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri e quindi a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

ARTICOLO 21

Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

ARTICOLO 22

Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del R.R. n° 6 del 11/09/2004 e ss. mm. ed ii.; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 23

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ATS prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'ATS detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 8 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 24

Trasporto di casse e cofani vuoti

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

ARTICOLO 25

Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

6. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'**art. 16**, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 26

Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii. (art. 31 e segg.).

2. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

ARTICOLO 27

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. n° 1379 del 01/07/1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento ⁽¹⁾.

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente le tariffe cimiteriali, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe cimiteriali prevedono che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss. mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

ARTICOLO 28

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14 comma VI del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii..

ARTICOLO 29

Doveri generali del personale comunale addetto al servizio

1. Il personale addetto ai servizi funebri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

2. In particolare deve:

a) vestire in servizio in condizioni decorose;

b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;

c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;

d) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare e dall'entrare in luoghi di ritrovo pubblico;

e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi del quale fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso il deposito del cimitero comunale.

3. allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:

a) di prestare l'opera propria a chicchessia, a qualsiasi titolo, per trasporti mortuari, forniture od altri servizi di onoranze funebri tanto nel comune che fuori di esso, se non dietro esplicito ordine o autorizzazione degli organi competenti;

b) di ricevere compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche se per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio.

ARTICOLO 30

Contabilità del servizio cimiteriale

1. La contabilità del servizio cimiteriale fa parte dei bilanci e conti del comune.

2. La riscossione dei corrispettivi e diritti inerenti al servizio viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dal competente ufficio.

3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i corrispettivi e diritti inerenti il servizio cimiteriale.

TITOLO III - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

ARTICOLO 31

Ubicazione cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n° 1265 del 27/07/1934, e degli art. 3 e seguenti del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii. il comune provvede al servizio di seppellimento presso il cimitero comunale sito in via Per il Cimitero.

ARTICOLO 32

Disposizioni generali e Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 9 della L.R. n° 22 del 18/11/2003.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33 comma IV del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 9 comma III della L.R. n° 22 del 18/11/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e dell'art. 5 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii..
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ARTICOLO 33

Reparti del cimitero comunale

1. Il cimitero comunale è suddiviso, come da planimetria allegata, nei seguenti reparti, specificamente individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'**art. 37**:
 - a) campo per inumazione; (23)
 - b) campi di mineralizzazione; (25)
 - c) aree destinate alla costruzione di tombe collettive private in muratura; (22 – 24)
 - d) aree destinate alla costruzione di cappelle private; (lato Ovest ampliamento cimitero)
 - e) colombari destinati a loculi ed a ossari; (da 1 a 18, 20, da 26 a 35)
 - f) ossario comune; (17 – 25)
 - g) cappella per funzioni religiose cristiane e sepoltura religiosi; (19)
 - h) colombari per cinerari; (da realizzare)
 - i) camera mortuaria;
 - l) servizi igienici;
 - m) locale magazzino e locale deposito.

ARTICOLO 34

Avanti diritto alla sepoltura nel cimitero comunale

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) Le salme di persone decedute nel territorio del comune qualunque fosse, al momento della morte, la propria residenza.

- b) Le salme delle persone decedute fuori dal comune ma aventi in esso – durante la vita – la propria residenza.
 - c) Le salme delle persone che hanno già sepolto, con concessioni e autorizzazioni in atto il coniuge o parenti di I e II grado (genitori – figli – fratelli) nel cimitero di questo comune.
 - d) Le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso ai sensi dell'**art. 84**.
 - e) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 di persone aventi diritto.
 - f) I nati nel comune e i nati in altri comuni purchè dichiarati all'ufficiale dello Stato Civile di Fara Olivana con Sola e Isso nella frazione di Sola, anche se residenti altrove al momento della morte.
 - g) I resti mortali delle persone sopraelencate.
2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare, su richiesta motivata o di sua iniziativa, la sepoltura di salme in deroga al **comma I**.
3. Per qualsiasi tipo di sepoltura non è ammessa la prenotazione, ad eccezione delle concessioni già in essere che non potranno comunque essere rinnovate alla loro scadenza in ragione di quanto disposto all'art. 25 comma II del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii..

ARTICOLO 35

Ricevimento dei cadaveri presso il cimitero - Camera mortuaria

1. La direzione del cimitero o personale da esso incaricato, riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio tributi trasmette tempestivamente al custode del cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi cadaveri previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui il cadavere deve essere sepolto.
3. Le cassette di cui all'**art. 22 comma IV**, devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle cassette.
4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
5. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'art. 65 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, possono sostare soltanto i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.
6. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto dalle tariffe cimiteriali. Se il deposito è ordinato dall'Autorità Giudiziaria non è a pagamento.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 36

Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi di inumazione, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 15 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii..
2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

ARTICOLO 37

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, se sprovvisto, adotta un piano regolatore cimiteriale conforme a quanto indicato all'art. 6 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii., corredato dalle documentazioni tecniche descritte nell'allegato 1 del medesimo Regolamento, che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al comma I) è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS. Si applica l'art. 50 della L. n° 142 del 08/07/1990.
3. Nella elaborazione del piano il responsabile dell'area tecnica, sentito il responsabile dell'area tributi, deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione al periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
 - g) della individuazione dei servizi esistenti e di eventuali nuovi servizi per l'assolvimento di funzioni previste dal D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
4. La delimitazione dei reparti indicati dal precedente **art. 33**, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e all'allegato 1 del Regolamento Regionale.
5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione.
6. Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepoltura, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 38

Inumazione e campi di mineralizzazione

1. Fatto salvo quanto espressamente indicato all'art. 15 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii..
2. I campi comuni per le sepolture ad inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzo della fossa deve farsi di norma cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Sarà comunque l'ufficio comunale preposto ad assegnare l'area per la fossa.
3. Ogni fossa sarà contrassegnata con una croce. Tale croce sarà posta a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con terra.
4. Come per ogni altro tipo di sepoltura sulla croce saranno riportati gli elementi identificativi di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale; potrà essere posta a cura dei parenti una fotografia del defunto in attesa della definitiva ed obbligatoria sistemazione dell'area che dovrà avere luogo entro e non oltre 6 mesi dalla sepoltura.
5. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune (nell'area da prevedere nel piano regolatore cimiteriale) e sepolture in concessione.
6. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.
7. Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del Piano Regolatore Cimiteriale e hanno durata quindicennale con possibilità di rinnovo per ulteriori 10 anni.
8. L'assegnazione della sepoltura nei campi di mineralizzazione è effettuata dal responsabile dell'ufficio comunale preposto. L'assegnazione dell'area, così come pure le operazioni di sepoltura e riesumazione avviene gratuitamente. I tempi di inumazione nei suddetti campi sono quelli previsti dagli **artt. 42 e 45**. Ogni fossa sarà contrassegnata con una croce. Tale croce sarà posta a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con terra. Come per ogni altro tipo di sepoltura sulla croce saranno riportati gli elementi identificativi di cui all'**art. 17** del Regolamento Regionale potrà essere posta a cura dei parenti una fotografia del defunto. Non è consentito nessun tipo di ornamentazione in muratura in quanto l'area dovrà essere completamente drenante.

ARTICOLO 39

Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo in concessione e in campo comune

1. A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo in concessione è consentita nei primi sei mesi della sepoltura l'apposizione provvisoria, a cura e spese degli interessati, di cordonati di pietra naturale della misura di mt. 0,80 x mt. 2,00 misurate all'esterno. Nelle aree concesse in sepoltura privata possono essere innalzati monumenti provvisori copritomba a condizione che la superficie della fossa venga lasciata scoperta per almeno mq. 0,80 in caso di sepoltura adulti e per almeno mq. 0,40 in caso di sepoltura bambini, a termini dell'art. 15 comma VII del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii..
2. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba provvisori, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare l'altezza della croce, la quale potrà essere rimossa e consegnata al custode del cimitero.
3. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

ARTICOLO 40

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a “sistema di tumulazione” di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al **titolo IV**.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, larghezza mt. 0,75, altezza mt. 0,70. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi VIII e IX del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e all'allegato 2 del Regolamento Regionale. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del uno per cento. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, di viali e i vialetti del cimitero. In quest'ultimo caso, la larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
6. La misura di ingombro interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza mt. 0,30 e di altezza mt. 0,30.
7. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,30, mt. 0,30 e mt. 0,50. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi VIII e IX dell'art. 76 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
8. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
9. Come per ogni altro tipo di sepoltura sulla lapide o sul monumento saranno riportati gli elementi identificativi di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale del defunto effettivamente tumulato.

ARTICOLO 41

Deposito provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo delle campate dal n° I alla n° XXI, previo pagamento del canone stabilito nelle tariffe cimiteriali.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione;
 - c) per i cadaveri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - d) per assoluta indisponibilità temporanea di loculi destinati a tumulazione definitive.
3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), qualora non venga presentata entro il termine perentorio di sei mesi la domanda di concessione dell'area, si procede, a spese dell'inadempiente, alla estumulazione d'ufficio con inumazione del cadavere in campo comune.
4. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario in anni 1 per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.
5. Il canone di utilizzo è calcolato semestralmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero. Il canone relativo al primo semestre viene riscosso in via

anticipata al momento della richiesta; i canoni per i semestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione del cadavere nella sepoltura privata.

6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.

7. Scaduto il termine di cui al **comma IV** senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare il cadavere in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

8. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 42

Esumazioni ordinarie – campi di mineralizzazione

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione nei campi comuni è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per i cadaveri che, per qualunque ragione, vengano estumulati da sepoltura in muratura prima che siano decorsi quindici anni dalla tumulazione. Nelle aree concesse in sepoltura privata il turno ordinario di inumazione è pari a quello di scadenza della concessione. Alla scadenza della concessione si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre previa chiusura del cimitero.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma I) del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, nonché ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31/07/1998, nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere, il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in altra fossa del campo di mineralizzazione in contenitori di materiale biodegradabile o nella stessa bara privata del coperchio in zinco;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto esumato.
6. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, ne inquinanti il suolo o la falda idrica.
7. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ARTICOLO 43

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni. (art. 20 comma IV del R.R.), nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

ARTICOLO 44

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie dei cadaveri inumati possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro ordinanza sindacale, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso od altro cimitero, o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 86 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria previa chiusura del cimitero.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e

che il competente servizio dell'ATS dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. La presenza di personale dell'ATS alle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ARTICOLO 45

Estumulazioni ordinarie campi di mineralizzazione

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo il cadavere sia rimasto effettivamente tumulato, con destinazione del cadavere stesso, ove non completamente mineralizzato, alla inumazione in campo comune o in campo di mineralizzazione.

2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.

3. E' compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione.

4. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari in concessione, o in sepolture private secondo quanto prevede il successivo **art. 48**.

5. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione e non è possibile procedere alla cremazione dei resti, esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione in questi casi viene stabilito dall'art. 86 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 e può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

6. Se il cadavere rimasto tumulato per meno di venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune, a norma dell'**art. 42 comma I, secondo periodo**.

7. In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, sempreché nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza e vengono rese note nei modi indicati al precedente **art. 43**.

ARTICOLO 46

Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero;

b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero.

2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del sindaco rilasciata su istanza degli interessati, alla presenza di personale incaricato dal competente servizio dell'ATS, se richiesto dal comune a termini del precedente **art. 44**.

3. Il personale addetto deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

4. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, a spese dell'interessato.

5. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.

ARTICOLO 47

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio non comportano ulteriori spese per i concessionari in quanto l'onere di tali servizi è compreso nelle tariffe di sepoltura. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto dalle tariffe cimiteriali. Per quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. n° 2704 del 23/12/1865, e ss. mm. ed ii., trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
2. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio dell'ATS alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

ARTICOLO 48

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d'ufficio sono raccolte in idonei contenitori e collocate provvisoriamente per un anno in luogo idoneo, a disposizione di chi volesse provvedere, previo pagamento del corrispettivo previsto per le esumazioni e le estumulazioni dall'**art. 47 comma II**, alla loro tumulazione in ossario, o sepoltura privata.
2. Decorso l'anno le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune.

ARTICOLO 49

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti della direzione del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del D.M. n° 219 del 26/06/2000.

ARTICOLO 50

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepoltura

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo IV.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il responsabile del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado, l'Amministrazione Comunale esprima parere favorevole sul buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e sulla loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di riscattare con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, le opere che, a parere della Amministrazione Comunale, non abbiano valore artistico o storico, al fine di asportare dal cimitero le opere stesse. Per il riscatto è dovuto il corrispettivo stabilito con provvedimento motivato della Amministrazione Comunale.

4. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro tre mesi dalla data di esumazione o estumulazione.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 51

Cremazione

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

ARTICOLO 52

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 comma I lett. b) della L. n° 130 del 30/03/2001, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione ⁽¹⁾;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

2. Il Comune può disporre la cremazione, previa comunicazione ai parenti più prossimi, dei resti mortali dei cadaveri riesumati dopo la scadenza della concessione dei loculi o tombe. In tali casi non è necessaria la documentazione prevista al comma precedente lettera c) e d).

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ATS del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n° 254 del 15/07/2003.

4. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

In tali casi è compito dell'ATS segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

ARTICOLO 53

Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera e) della L. n° 130 del 30/03/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
6. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
8. Quale luogo di conservazione, definito "colombario" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della L. n° 130 del 30/03/2001.
11. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento. La sepoltura dell'urna a contatto del terreno presuppone che l'urna stessa debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o giardino delle rimembranze.
13. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n° 1265 del 27/07/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
14. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI - ASSISTENZA RELIGIOSA

ARTICOLO 54

Istituzione e disciplina del servizio

1. Presso il cimitero è autorizzato il servizio di assistenza religiosa durante la sepoltura.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.
3. Qualora i dolenti non volessero avvalersi dell'assistenza religiosa di cui ai **commi I e II** è possibile, previa richiesta scritta al responsabile del servizio cimiteriale, effettuare commemorazioni del defunto presso il piazzale antistante la cappella dei preti per una durata non superiore ai 60 minuti.

CAPO VII - POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 55

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dall'Amministrazione Comunale. La direzione dà avviso sulla stampa locale di ogni variazione stagionale dell'orario.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 56

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal servizio di custodia al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile del cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.
4. I fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del cimitero.
5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
6. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato e con autocarro del peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 quintali.
7. Gli eventuali danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori da parte di privati dovranno essere immediatamente segnalati e ripristinati a cura del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 57

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - a) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di proprietà comunale (scope inaffiatoi, scale, ecc.), senza la preventiva autorizzazione;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- f) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- g) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- i) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del cimitero;
- j) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 58

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.

ARTICOLO 59

Consegna chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle private e della cappella cimiteriale (Cappella Preti) sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'ufficio comunale preposto; il responsabile del cimitero o suo delegato può accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

ARTICOLO 60

Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto all'ufficio comunale preposto.

CAPO VIII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 61

Identificazione delle sepolture

Come previsto dall'art 17 del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii. ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonchè un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

ARTICOLO 62

Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione ventennale

1. Mentre sulle sepolture ad inumazione gratuita decennale può essere collocato un monumento di fattura semplice e dimensioni contenute, sulle sepolture ad inumazione in concessione ventennale il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, dopo sei mesi dall'inumazione del defunto ed entro i sei mesi successivi, a pena di decadenza, un decoroso monumento aventi le caratteristiche previste dall'**art. 66**.
2. La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio comunale proposto.
3. Per il rilascio del provvedimento autorizzativo è dovuto il corrispettivo indicato nelle tariffe cimiteriali.
4. Il provvedimento è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla inumazione del cadavere.
5. La domanda, redatta secondo le normative vigenti al momento della presentazione, deve essere firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

ARTICOLO 63

Ornamentazione di loculi, ossari

1. Le lapidi di chiusura di loculi e ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione del cadavere devono essere applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'**art. 68**.
3. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide. Non sono ammesse incisioni della lapide di marmo.
4. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

ARTICOLO 64

Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe private devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico secondo le caratteristiche del successivo **art. 66**.

2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio comunale preposto. Tale provvedimento può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per il rilascio del provvedimento autorizzativo è dovuto il corrispettivo indicato nelle tariffe cimiteriali.
5. Il provvedimento è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area, redatta secondo le normative vigenti al momento della presentazione, deve essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione, nonché disegni e calcoli delle strutture. Gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di defunti che possono essere accolti nel sepolcro.
7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
8. Il provvedimento autorizzativo di cui al **comma 3** è necessario anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio anche visivo alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ARTICOLO 65

Costruzione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale previo parere della Commissione Edilizia Comunale e del competente Servizio dell'ATS. Tale provvedimento può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
3. Per il rilascio del provvedimento autorizzativo è dovuto il corrispettivo indicato nelle tariffe cimiteriali.
4. Il provvedimento è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
5. La domanda, redatta secondo le normative vigenti al momento della presentazione, deve essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno della cappella.
6. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, al loro collegamento, nonché disegni e calcoli delle strutture sottoscritti da tecnico abilitato. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.
7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.
8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del responsabile dei lavori, dell'esecutore e del committente.

9. Deve infine venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa se presenti.

10. Il provvedimento autorizzativo di cui al comma II è necessario anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

11. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 66

Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'**art. 50 comma II**.

2. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione in concessione o gratuita decennale, la lapide (obbligatoria nel primo caso e facoltativa nel secondo) dovrà essere adagiata sulla tomba ed avrà le seguenti dimensioni: lunghezza mt. 2,00, larghezza mt. 0,90, misurate all'esterno, e altezza o spessore massimo sui fronti davanti e dietro mt. 0,20.

3. Per tutte le sepolture ad inumazione la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno mq. 0,80 per fossa di adulti e a mq. 0,40 per fossa di bambini. (art. 15 comma VII del R.R.)

4. È consentita la realizzazione di effigi e decorazioni la cui altezza non deve superare i cm. 100 rispetto al piano della lapide posata.

5. La posa in opera della lapide deve avvenire dopo sei mesi dalla data di sepoltura.

ARTICOLO 67

Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

2. Il responsabile del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'**art. 97**.

4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del responsabile del cimitero, rilasciata su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 68

Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.

2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) effettivamente sepolto le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.

4. Le epigrafi sulle lastre di marmo dei loculi degli ossari devono essere realizzate in rilievo.

5. Le epigrafi nelle sepolture private (tomba di famiglia o cappella cimiteriale) possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzo.

6. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'**art. 67** e al presente articolo. Le epigrafi di materiale o un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

ARTICOLO 69

Piante ornamentali

1. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del responsabile del cimitero, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.
2. Sulle sepolture in campo comune e nelle aree delle tombe private in muratura non è consentita la messa a dimora di piante aventi altezza superiore a mt. 1,00.
3. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita esclusivamente sul lato posteriore del monumento. Tali piante dovranno essere costantemente mantenute sotto l'altezza massima di mt. 1,00.

ARTICOLO 70

Giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti come previsto dall'**art. 69**.
2. Il responsabile del cimitero ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. Per gli inadempienti, saranno rimosse dal personale comunale senza alcun preavviso.

CAPO IX - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 71

Tipi di illuminazione

1. Sulle sepoltura ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.
2. Sulle lapidi di loculi e ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

ARTICOLO 72

Servizio di illuminazione elettrica

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta ad autorizzazione.
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività.

ARTICOLO 73

Procedura di allacciamento e abbonamento

1. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato all'ufficio tributi comunale su apposito modulo fornito dall'ufficio stesso.
2. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.

ARTICOLO 74

Condizioni di abbonamento

1. La durata dell'abbonamento è annuale e decorre dal primo giorno del mese successivo all'allaccio.
2. L'importo del canone di allacciamento e l'importo annuo del canone di abbonamento sono indicati nelle tariffe cimiteriali.
3. L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine rotte, spedizione dell'avviso di scadenza.
4. Oltre al canone di abbonamento è a carico dell'abbonato l'importo dell'IVA di legge.
5. Il pagamento del canone avviene esclusivamente tramite il sistema della domiciliazione bancaria o tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale. Il bollettino viene recapitato prima della scadenza al domicilio dichiarato dall'abbonato o a quello successivamente comunicato per iscritto.
6. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza indicata nel bollettino senza che sia stato versato il canone il comune sospende la fornitura senza ulteriori comunicazioni.
7. Il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento del canone e delle spese di riallacciamento indicate nelle tariffe cimiteriali.
8. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
9. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 75

Tipologia delle sepolture in concessione

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile.
 2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) ossari;
 - b) loculi;
 - c) tombe in muratura con opere strutturali realizzate dal comune.
 3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:
 - a) all'inumazione quindicennale dei cadaveri;
 - b) alla costruzione, a cura e spese di privati; di tombe in muratura;
 - c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle.
- Non sono invece soggette ad alcuna concessione le sepolture ad inumazione decennale (campo comune).

ARTICOLO 76

Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia e cappelle private avviene con espresso provvedimento dirigenziale, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio tecnico comunale e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da uno dei soggetti individuati nell'**art. 113 commi II e III**.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato per ciascuna tipologia di concessione con determinazione del Segretario Comunale, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
3. Il provvedimento dirigenziale viene emanato e il conseguente contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

ARTICOLO 77

Onerosità della concessione - Pagamento

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui alle tariffe cimiteriali.
2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, avviene esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.
3. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; i cadaveri già inumati o tumulati vengono esumati o estumulati d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumati in campo comune.
4. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e ogni altra eventuale spesa contrattuale (tassa di registro ecc.).

ARTICOLO 78

Cauzione

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba privata collettiva in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità al provvedimento autorizzativo di cui agli **artt. 64 e 65**.

2. La cauzione deve essere prestata anche all'atto della richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione quindicennale, a garanzia della posa in opera del monumento e della sua conformità al provvedimento autorizzativo di cui all'**art. 62**.
3. La cauzione può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro di cui alle tariffe cimiteriali.
4. La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta, o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni la somma garantita deve essere pari alla somma di cui alle tariffe cimiteriali.
5. Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a) se il richiedente la concessione non accetta l'area assegnata secondo la procedura disciplinata dall'**art. 92**;
 - b) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione entro i termini stabiliti dagli **artt. 63 e 64**, o la domanda di approvazione del monumento, salvo provvedimento di decadenza;
 - c) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con il provvedimento autorizzativo o con eventuale proroga, salvo provvedimento di decadenza;
 - d) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza;
6. La cauzione viene svincolata con provvedimento del responsabile dell'ufficio preposto, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

ARTICOLO 79

Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
2. Fermo restando che per le inumazioni gratuite decennali non rinnovabili per le quali non è richiesta alcuna concessione, la durata delle sepoltura a inumazione in concessione è la seguente:

ANNI 15	RINNOVABILI PER 10 ANNI
---------	-------------------------
3. La durata delle concessioni delle sepoltura a tumulazione è la seguente:
 - a) ossari, nuovi o vecchi:

ANNI 20	RINNOVABILI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI 60 ANNI DALLA MORTE
---------	---
 - b) loculi individuali:

ANNI 30	RINNOVABILI PER ANNI 15
---------	-------------------------
 - c) aree per nuove tombe di famiglia:

ANNI 45	RINNOVABILI PER ANNI 45
ANNI 99	NON RINNOVABILI
 - d) aree per cappelle:

ANNI 45	RINNOVABILI PER ANNI 45
ANNI 99	NON RINNOVABILI

ARTICOLO 80

Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area.

ARTICOLO 81

Variatione della durata della concessione

1. Per le sepoltura indicate all'**art. 79 comma II**, la concessione è originariamente stabilita in 15 (quindici) anni è consentita, entro i tre mesi successivi alla sua scadenza, il rinnovo della durata della concessione per altri 10 (dieci) anni con estensione della stessa a 25 (venticinque) anni non rinnovabili.

2. Il concessionario che intende variare la durata della concessione a norma del comma I deve versare la tariffa indicata nelle tariffe cimiteriali.
3. La variazione della durata viene concessa, previa verifica da parte della responsabile del cimitero del lodevole stato di manutenzione della sepoltura, con provvedimento dirigenziale e deve risultare da apposito contratto, a norma dell'**art. 76** ferma restando la decorrenza originaria della concessione.

ARTICOLO 82

Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo delle concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il comune procede all'estumulazione d'ufficio del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, in campo comune o di mineralizzazione.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'**art. 98**.

ARTICOLO 83

Rotazione dei cadaveri nelle tombe e nelle cappelle

1. Nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle private è consentita l'estumulazione dei cadaveri tumulati da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altro cadavere.
2. L'estumulazione è onerosa per i concessionari in quanto non contemplata e non corrisposta all'atto della concessione.
3. L'Amministrazione Comunale può autorizzare, su richiesta motivata dei parenti entro il 1° grado in linea retta o, nel caso di assenza dei primi, dei parenti di 2° grado in linea retta e/o collaterale o, in caso di assenza dei precedenti, dal designato di cui all'**art. 87** del presente regolamento, l'estumulazione dei cadaveri prima dei trenta anni dalla tumulazione per trasportarle nel primo loculo disponibile del cimitero comunale alla data dell'adozione del provvedimento o in altro cimitero o in altra tomba di famiglia o cappella. I costi sono a carico dei richiedenti, ivi compreso quello per l'eventuale nuova concessione cimiteriale.

ARTICOLO 84

Diritto di sepolcro in cappelle e tombe collettive private

1. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi dei defunti da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.
3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare sottospecificati:

PARENTELA ENTRO IL 6° GRADO

GRADI	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori ed il figlio	
2°	L'avo o l'ava ed il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio e la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il nipote (abnipote)	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i

- 5° Il quadravolo e il figlio del trinipote
- cugini di 1° grado, cioè figli di fratelli o sorelle
- I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi
- 6° Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote
- I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi.

AFFINITA' ENTRO IL 4° GRADO

GRADI

AFFINI

- 1° I suoceri con i generi e le nuore
Il patrigno e la matrigna con i figliastri
- 2° I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
- 3° La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito del nipote
- 4° La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino

I legami di parentela e di affinità di cui sopra si riferiscono esclusivamente al titolare od ai titolari della concessione.

4. Il primo concessionario oppure i suoi successori all' unanimità, possono successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari, a condizione che per i nuovi nominativi venga espresso assenso scritto da parte di tutti i titolari della concessione.

5. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

ARTICOLO 85

Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di tomba o cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere i defunti delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.

ARTICOLO 86

Opposizione al diritto di sepoltura

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepoltura, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepoltura oggetto di dubbio o opposizione.

2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'**art. 41**, a spese di chi ha fatto la domanda della sepoltura del defunto.

ARTICOLO 87

Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta

successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al **comma II** si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente al cadavere agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei cadaveri, fermo restando il disposto dell'**art. 113 comma V**.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'**art. 96**.

5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della L. n° 15 del 04/01/1968.

ARTICOLO 88

Cenotafi e lapidi murarie

1. Non è consentita la concessione di sepoltura ad uso di cenotafio nè l'apposizione su lapidi o monumenti delle generalità di defunti diversi da quelli effettivamente sepolti.

2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati depositi nell'ossario può essere consentito alle associazioni riconosciute dal comune apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento del canone indicato nelle tariffe cimiteriali.

3. La concessione per l'apposizione di lapidi murarie ha la durata di 30 anni non rinnovabili.

4. All'interno delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.

ARTICOLO 89

Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 90

Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Salvo quanto previsto dall'**art. 92**, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'**art. 41**.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che il defunto abbia titolo ad essere ricevuto nel cimitero in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'**art. 34**. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri sempre secondo l'**art. 34**.
4. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. In caso di rinuncia alla concessione di cappelle o tombe si procederà al rilascio di una nuova concessione ai soli richiedenti residenti o nati nel comune di Fara Olivana con Sola e nella frazione di Sola sotto Isso mediante definizione di una graduatoria redatta sulla base della data di presentazione della richiesta degli interessati al protocollo del Comune (precedenza alla prima presentata);
6. Le aree per cappelle o tombe saranno assegnate ai soli richiedenti residenti o nati nel comune di Fara Olivana con Sola o nella frazione di Sola sotto il comune di Isso con le modalità di cui al precedente **comma 5**.

ARTICOLO 91

Criteria di assegnazione di loculi e ossari

1. I loculi e gli ossari di nuova costruzione vengono assegnati d'ufficio, all'atto della richiesta per la tumulazione di cadaveri, in ordine progressivo campata per campata, procedendo da sinistra verso destra osservando l'ordine di disposizione dei loculi nel colombario, dall'alto verso il basso.
2. La concessione di loculi accostati potrà essere prenotata da ultrasettantenni in abbinamento al coniuge, figlio, fratello, sorella e genitore.
3. I loculi e gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.
4. Il trasferimento anche prima dei dieci anni dalla morte di un feretro da uno all'altro loculo, è consentito:
 - a) Per avvicinamento del cadavere del coniuge o tra parenti di primo grado, previa domanda scritta per occupare i loculi disponibili di cui al precedente **comma II**, rinunciando alla concessione del precedente loculo. E' consentito l'avvicinamento del cadavere del coniuge tumulato in altro cimitero. La richiesta di avvicinamento deve essere contestuale alla richiesta di tumulazione.
5. L'onere del servizio per il trasferimento del feretro è posto a carico dei richiedenti secondo le tariffe cimiteriali.

ARTICOLO 92

Criteria di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle

1. In attuazione delle previsioni del piano regolatore di cui all'**art. 37**, si assegnano d'ufficio le aree disponibili per la costruzione di tombe e per cappelle, previa domanda scritta degli aventi diritto.
2. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare la cauzione prevista nelle tariffe cimiteriali.
3. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.

ARTICOLO 93

Concessioni di loculi precedentemente dati "in assegno"

1. Il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi "in assegno") non è consentita.
2. Per i loculi già attribuiti in precedenza la concessione "in assegno" sarà sostituita da concessione trentennale di cui al precedente **art. 79** al momento del decesso del destinatario, nel caso che ciò corrisponda alla volontà dei superstiti.

ARTICOLO 94

Concessione di loculi per traslazione di defunti

1. Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi cadaveri già sepolti all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione è vietato salvo nei casi previsti all'**art. 91**.
2. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi cadaveri provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'**art. 90, comma IV**.

CAPO III - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 95

Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III.

ARTICOLO 96

Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempre che non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di esumazione od estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
4. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso del canone della concessione.
5. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

ARTICOLO 97

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 comma II, del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio tributi, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

ARTICOLO 98

Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizione di cui agli **artt. 62, 63, 64 e 65** non si sia provveduto alla presentazione dei progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'**art. 67**;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza compete al responsabile dei servizio tributi con provvedimento motivato.
 5. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune.

ARTICOLO 99

Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepoltura oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; quanto posto sulla sepoltura e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà dei comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri.
2. Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO V - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 100

Imprese appaltatrici del comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ARTICOLO 101

Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Dovrà in ogni caso essere comunicato al Comune il nominativo e il suo recapito.

ARTICOLO 102

Polizza assicurativa obbligatoria

1. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili in solido con il titolare della concessione o autorizzazione per eventuali danni arrecati a persone o a cose del comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.

2. Tali imprese, prima dell'inizio di qualsiasi lavoro devono depositare in comune copia di polizza assicurativa che copra l'Amministrazione Comunale da eventuali danni a persone o cose arrecate dall'impresa durante l'espletamento del lavoro. L'importo dovrà essere valutato dagli organi tecnici, di volta in volta secondo lo specifico intervento da eseguire.

ARTICOLO 103

Divieti

1. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

ARTICOLO 104

Recinzione aree

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve recintare a regola d'arte, con tavole in legno o rete, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del cimitero; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo indicato nelle tariffe cimiteriali.

ARTICOLO 105

Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal responsabile del cimitero.

2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

3. Anche i laterizi, sabbia, ghiaia, cemento, ecc. devono essere depositati nello spazio assegnato; il responsabile del cimitero, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.. Anche le macchine edili così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno venir collocate in zone del cimitero o attigue individuate dal Responsabile e nascoste alla vista dei visitatori.

5. Per il consumo dell'acqua e dell'energia elettrica impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato nelle tariffe cimiteriali.

6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

ARTICOLO 106

Materiali di scavo

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dal responsabile del cimitero, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 107

Introduzione di veicoli di cantiere

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del cimitero.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordoni e quant'altro.

4. I mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

5. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato e con autocarro del peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 quintali.

6. Gli eventuali danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori da parte di privati dovranno essere immediatamente segnalati e ripristinati a cura del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 108

Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal responsabile del cimitero ne viene disposto l'allontanamento.

2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

ARTICOLO 109

Orari di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del cimitero nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.

3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

4. Negli otto giorni precedenti e nei dieci successivi il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal responsabile del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

ARTICOLO 110

Vigilanza e collaudo delle opere - usabilità

1. Le imprese esecutrici di lavori per conto di privati o di altri soggetti hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio tecnico comunale sia la data di inizio che la fine dei lavori; la prima con anticipo di almeno 5 giorni, la seconda non oltre 10 dall' ultimazione.

2. Il responsabile del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il responsabile del cimitero collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione di cui all'**art. 78**.

4. Prima di utilizzare la nuova struttura, dovrà essere richiesto e rilasciato dal Responsabile il relativo certificato di usabilità.

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 111

Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'art. 31 e seguenti del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii..
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
4. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

ARTICOLO 112

Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI - DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 113

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può presentare domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale a norma dell'**art. 76**.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.
6. Il rinnovo della concessione può essere richiesto anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

ARTICOLO 114

Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso gli uffici comunali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio tributi, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

ARTICOLO 115

Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) le modifiche che si verificano nella titolarità della concessione.

ARTICOLO 116

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 117

Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici comunali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.
2. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero cittadino.
3. In ogni scheda sono riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) l'indicazione della sepoltura, con il numero.

ARTICOLO 118

Scadenario delle concessioni

1. Presso gli uffici comunali è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepoltura.

ARTICOLO 119

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al **comma I** viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al **comma II**, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatase per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sul documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 120

Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del cimitero deliberato dal Consiglio Comunale e le successive integrazioni.

ARTICOLO 121

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. n° 1265 del 27/07/1934, e ss. mm. ed ii., e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, nonché tutte le leggi emanate in materia.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ARTICOLO 122

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

ARTICOLO 123

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

3. Qualora i soggetti indicati nel **comma 1** non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II (**artt. 90 e seguenti**).

ARTICOLO 124

Deroghe alle disposizioni di cui all' art. 16 del Regolamento Regionale

1. A termini dell'art. 16 comma VIII del R.R. n° 6 del 09/11/2004 e ss. mm. ed ii. è consentita la tumulazione del secondo cadavere nei loculi doppi privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro (la tumulazione o l'estumulazione comportano la movimentazione di altro feretro) entro vent'anni dall'entrata in vigore del medesimo Regolamento Regionale.

2. In questo caso non sarà comunque concedibile alcuna proroga.

3. I loculi doppi che si rendessero comunque disponibili per una riassegnazione, potranno essere dati in concessione esclusivamente come singoli; lo spazio in esubero potrà infatti ospitare esclusivamente urne cinerarie o cassette di resti ossei come previsto dal **comma X** del citato **art. 16**.

ARTICOLO 125

Determinazione delle tariffe

1. Le determinazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 126

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo la duplice pubblicazione all'albo pretorio.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: NORME PRELIMINARI

ART. 1 <i>Oggetto</i>	pag. 1
ART. 2 <i>Competenze</i>	pag. 4
ART. 3 <i>Responsabilità</i>	pag. 4
ART. 4 <i>Servizi gratuiti e a pagamento</i>	pag. 4
ART. 5 <i>Atti a disposizione del pubblico</i>	pag. 5

CAPO II: OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 6 <i>Dichiarazione di morte</i>	pag. 6
ART. 7 <i>Modalità e periodo di osservazione</i>	pag. 7
ART. 8 <i>Depositi di osservazione ed obitori</i>	pag. 8
ART. 9 <i>Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento</i>	pag. 9
ART. 10 <i>Riscontro diagnostico</i>	pag. 9
ART. 11 <i>Rilascio cadaveri a scopo di studio</i>	pag. 9
ART. 12 <i>Prelievi per trapianti terapeutici</i>	pag. 10
ART. 13 <i>Autopsie e trattamenti conservativi</i>	pag. 10

CAPO III: FERETRI

ART. 14 <i>Deposizione del cadavere nel feretro</i>	pag. 11
ART. 15 <i>Verifica e chiusura feretri</i>	pag. 11
ART. 16 <i>Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i>	pag. 12
ART. 17 <i>Fornitura di feretri - Feretri gratuiti</i>	pag. 14
ART. 18 <i>Piastrina di riconoscimento</i>	pag. 14

TITOLO II: SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I: TRASPORTI FUNEBRI

ART. 19 <i>Modalità di trasporto e percorso</i>	pag. 15
ART. 20 <i>Trasporti gratuiti</i>	pag. 15
ART. 21 <i>Riti religiosi e civili</i>	pag. 16
ART. 22 <i>Trasferimento di salme</i>	pag. 16
ART. 23 <i>Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	pag. 16
ART. 24 <i>Trasporto di casse e cofani vuoti</i>	pag. 16
ART. 25 <i>Trasporto per seppellimento o cremazione</i>	pag. 17
ART. 26 <i>Esercizio del servizio di trasporti funebri</i>	pag. 17
ART. 27 <i>Trasporti all'estero o dall'estero</i>	pag. 17
ART. 28 <i>Trasporto di ceneri e resti</i>	pag. 18
ART. 29 <i>Doveri generali del personale comunale addetto al servizio</i>	pag. 18
ART. 30 <i>Contabilità del servizio cimiteriale</i>	pag. 18

TITOLO III: CIMITERO

CAPO I: CIMITERO

ART. 31 <i>Ubicazione cimitero</i>	pag. 19
ART. 32 <i>Disposizioni generali e Vigilanza</i>	pag. 19
ART. 33 <i>Reparti del cimitero comunale</i>	pag. 19
ART. 34 <i>Aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale</i>	pag. 20
ART. 35 <i>Ricevimento dei cadaveri presso il cimitero - Camera mortuaria</i>	pag. 20

CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 36 <i>Disposizioni generali</i>	pag. 21
--------------------------------------	---------

ART. 37 <i>Piano regolatore cimiteriale</i>	pag. 21
CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE	
ART. 38 <i>Inumazione e campi di mineralizzazione</i>	pag. 22
ART. 39 <i>Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo in concessione e in campo comune</i>	pag. 22
ART. 40 <i>Tumulazione</i>	pag. 23
ART. 41 <i>Deposito provvisorio</i>	pag. 23
CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
ART. 42 <i>Esumazioni ordinarie – campi di mineralizzazione</i>	pag. 25
ART. 43 <i>Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	pag. 25
ART. 44 <i>Esumazioni straordinarie</i>	pag. 25
ART. 45 <i>Estumulazioni ordinarie campi di mineralizzazione</i>	pag. 26
ART. 46 <i>Estumulazioni straordinarie – rimborso parziale</i>	pag. 26
ART. 47 <i>Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i>	pag. 27
ART. 48 <i>Raccolta delle ossa</i>	pag. 27
ART. 49 <i>Oggetti da recuperare</i>	pag. 27
ART. 50 <i>Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepoltura</i>	pag. 27
CAPO V: CREMAZIONE	
ART. 51 <i>Cremazione</i>	pag. 29
ART. 52 <i>Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione</i>	pag. 29
ART. 53 <i>Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri</i>	pag. 30
CAPO VI: ASSISTENZA RELIGIOSA	
ART. 54 <i>Istituzione e disciplina del servizio</i>	pag. 31
CAPO VII: POLIZIA DEL CIMITERO	
ART. 55 <i>Orario</i>	pag. 32
ART. 56 <i>Disciplina dell' ingresso</i>	pag. 32
ART. 57 <i>Divieti speciali</i>	pag. 32
ART. 58 <i>Riti funebri</i>	pag. 33
ART. 59 <i>Consegna chiavi delle cappelle</i>	pag. 33
ART. 60 <i>Reclami del pubblico</i>	pag. 33
CAPO VIII: COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	
ART. 61 <i>Identificazione delle sepolture</i>	pag. 34
ART. 62 <i>Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione quindicennale</i>	pag. 34
ART. 63 <i>Ornamentazione di loculi, ossari</i>	pag. 34
ART. 64 <i>Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura</i>	pag. 35
ART. 65 <i>Costruzione di cappelle</i>	pag. 35
ART. 66 <i>Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi</i>	pag. 36
ART. 67 <i>Obbligo di manutenzione</i>	pag. 36
ART. 68 <i>Epigrafi</i>	pag. 36
ART. 69 <i>Piante ornamentali</i>	pag. 37
ART. 70 <i>Giardini e addobbi floreali</i>	pag. 37
CAPO IX: ILLUMINAZIONE VOTIVA	
ART. 71 <i>Tipi di illuminazione</i>	pag. 38
ART. 72 <i>Servizio di illuminazione elettrica</i>	pag. 38
ART. 73 <i>Procedura di allacciamento e abbonamento</i>	pag. 38

ART. 74 <i>Condizioni di abbonamento</i>	pag. 38
--	---------

TITOLO IV: CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 75 <i>Tipologia delle sepolture in concessione</i>	pag. 39
ART. 76 <i>Provvedimento concessorio - Contratto di concessione</i>	pag. 39
ART. 77 <i>Onerosità della concessione – Pagamento</i>	pag. 39
ART. 78 <i>Cauzione</i>	pag. 40
ART. 79 <i>Durata della concessione</i>	pag. 40
ART. 80 <i>Decorrenza della concessione</i>	pag. 41
ART. 81 <i>Variazione della durata della concessione</i>	pag. 41
ART. 82 <i>Mancata richiesta di rinnovo</i>	pag. 41
ART. 83 <i>Rotazione dei cadaveri nelle tombe e nelle cappelle</i>	pag. 41
ART. 84 <i>Diritto di sepolcro in cappelle e tombe collettive private</i>	pag. 41
ART. 85 <i>Cocessioni con titolarità plurima</i>	pag. 42
ART. 86 <i>Opposizione al diritto di sepolcro</i>	pag. 43
ART. 87 <i>Successione nella concessione</i>	pag. 43
ART. 88 <i>Cenotafi e lapidi murarie</i>	pag. 43
ART. 89 <i>Doveri generali dei concessionari</i>	pag. 43

CAPO II: CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ART. 90 <i>Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture</i>	pag. 44
ART. 91 <i>Criteri di assegnazione di loculi e ossari</i>	pag. 44
ART. 92 <i>Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle</i>	pag. 44
ART. 93 <i>Concessioni di loculi precedentemente dati "in assegno"</i>	pag. 45
ART. 94 <i>Concessione di loculi per traslazione di defunti</i>	pag. 45

CAPO III: ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 95 <i>Scadenza</i>	pag. 46
ART. 96 <i>Rinuncia</i>	pag. 46
ART. 97 <i>Revoca</i>	pag. 46
ART. 98 <i>Decadenza</i>	pag. 47
ART. 99 <i>Conseguenze dell'estinzione delle concessioni</i>	pag. 47

TITOLO V: IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 100 <i>Imprese appaltatrici del comune</i>	pag. 48
ART. 101 <i>Lavori per conto di privati</i>	pag. 48
ART. 102 <i>Polizza assicurativa obbligatoria</i>	pag. 48
ART. 103 <i>Divieti</i>	pag. 48
ART. 104 <i>Recinzione aree</i>	pag. 48
ART. 105 <i>Cantieri di lavoro e materiali di costruzione</i>	pag. 48
ART. 106 <i>Materiali di scavo</i>	pag. 49
ART. 107 <i>Introduzione di veicoli di cantiere</i>	pag. 49
ART. 108 <i>Obblighi del personale delle imprese private</i>	pag. 49
ART. 109 <i>Orari di lavoro</i>	pag. 50
ART. 110 <i>Vigilanza e collaudo delle opere – usabilità</i>	pag. 50

CAPO II: IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 111 <i>Imprese funebri</i>	pag. 51
ART. 112 <i>Divieti</i>	pag. 51

TITOLO VI: DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE

ART. 113 <i>Facoltà di disporre della salma e dei funerali</i>	pag. 52
ART. 114 <i>Registri delle concessioni cimiteriali</i>	pag. 52
ART. 115 <i>Annotazioni sul registro delle concessioni</i>	pag. 52
ART. 116 <i>Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	pag. 52
ART. 117 <i>Schedario dei defunti</i>	pag. 53
ART. 118 <i>Scadenzario delle concessioni</i>	pag. 53
ART. 119 <i>Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie</i>	pag. 53

CAPO II: NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 120 <i>Abrogazione delle precedenti norme regolamentari</i>	pag. 54
ART. 121 <i>Rinvio ad altre norme</i>	pag. 54
ART. 122 <i>Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – Concessioni pregresse</i>	pag. 54
ART. 123 <i>Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione</i>	pag. 54
ART. 124 <i>Deroghe alle disposizioni di cui all' art. 16 del Regolamento Regionale</i>	pag. 54
ART. 125 <i>Modifiche alle tariffe cimiteriali</i>	pag. 55
ART. 126 <i>Entrata in vigore</i>	pag. 55